

# Statuti Virtus

## A) Definizione

### Art. 1: Ragione sociale

La Virtus è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

### Art. 2: Sede

La sede dell'associazione è a Locarno.

## B) scopo

### Art. 3: Scopo

Scopi della Virtus sono:

- I) offrire alla gioventù la possibilità di dedicarsi allo sport;
- II) educare i soci a sani principi morali e sportivi;
- III) promuovere, organizzare ed assistere il movimento sportivo, ed in particolare, la pratica dell'atletica leggera e di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica;
- IV) promuovere, sviluppare, organizzare, favorire, direttamente o indirettamente la pratica dell'attività sportiva.

### Art. 4: Natura dell'associazione

La Virtus opera in assoluta indipendenza da considerazioni di razza, sesso, confessione e partito.

### Art. 5: Rapporto con la Federazione Svizzera di atletica leggera e con la Federazione Ticinese di atletica leggera

La Virtus è membro della Federazione Svizzera di atletica leggera (FSAL) e della Federazione Ticinese di atletica leggera (FTAL) delle quali accetta statuti e regolamenti. Nel caso dovessero sorgere all'interno dell'associazione altre Sezioni praticanti altri sport, le stesse verranno affiliate alle rispettive federazioni nazionali.

## C) Soci

### Art. 6: Soci

La Virtus si compone di:

- a) Soci attivi.

Sono tutti coloro che svolgono attività agonistica e che, come tali, sono tesserati alle rispettive federazioni nazionali. Tutti coloro che praticano lo sport per puro diletto personale, senza svolgere attività agonistica.

b) Soci alunni.

Sono tutti i giovani sino ai 13 anni.

c) Soci sostenitori

Sono quelle persone fisiche o morali che nel corso dell'anno sostengono finanziariamente l'associazione.

d) Soci onorari.

Sono quelle persone che, su proposta del Comitato, vengono acclamate tali dall'Assemblea sociale in virtù dei meriti acquisiti in seno all'associazione.

#### **Art. 7:** Adesione

Per essere socio della Virtus occorre:

- a) per i soci attivi: dare, per iscritto, la propria adesione all'associazione e pagare la tassa sociale;
- b) per i soci alunni: il rappresentante legale del socio deve dare, per iscritto, la propria adesione all'associazione e pagare la tassa sociale;
- c) per i soci sostenitori: versare un contributo finanziario sui conti dell'associazione;
- d) per i soci onorari: venir dichiarati tali dall'Assemblea sociale su proposta del Comitato.

#### **Art. 8:** Dimissioni

a) Soci attivi, soci alunni e soci onorari.

Possono in ogni momento dimettersi, mediante dichiarazione scritta da inoltrarsi al Comitato. Per il socio alunno, la dichiarazione scritta dev'essere controfirmata dal rappresentante legale. Devono però essere in regola con il pagamento della tassa sociale e dovranno aver restituito, se del caso, il materiale affidato. Soci tesserati alle Federazioni nazionali dovranno, per le dimissioni, ossequiare i termini dei relativi regolamenti.

b) Soci sostenitori.

La dimissione avviene se non viene pagato alcun sostegno finanziario durante l'anno.

### **Art. 9:** Esclusione

Il Comitato può escludere il socio che:

- nonostante diffida scritta, non corrisponda le quote sociali;
- nonostante diffida scritta, si comporti in modo scorretto, si renda colpevole di atti di indisciplina o trasgredisca i doveri fissati dai presenti statuti;
- nonostante diffida scritta, violi gravemente lo scopo dell'associazione.

Le esclusioni verranno comunicate dal Comitato all'interessato per iscritto. Il socio escluso ha diritto di conoscere i motivi della sua esclusione. Egli può richiederli entro 15 giorni dalla ricezione della decisione di esclusione. Il socio escluso avrà diritto di ricorrere all'Assemblea sociale entro 15 giorni da quando è a conoscenza dei motivi di esclusione. L'Assemblea deciderà a maggioranza dei soci presenti.

### **Art. 10:** Doveri dei soci

Doveri dei soci sono:

- a) conformarsi agli statuti ed alle decisioni di carattere organizzativo degli organi competenti;
- b) pagare le quote sociali fissate annualmente dall'Assemblea sociale per i soci attivi, per i soci alunni e per i soci contribuenti. Per i soci onorari la tassa è libera.

I soci attivi ed i soci alunni sono inoltre tenuti:

- a) al rispetto degli organi sociali, dei soci, dei giudici di gara, degli antagonisti, del pubblico, ed a contribuire al buon nome dell'associazione;
- b) alla regolare partecipazione agli allenamenti e, se convocati, alle gare;
- c) alla cura del materiale sociale.

### **Art. 11:** Diritti dei soci

- a) partecipare all'attività dell'associazione, nonché alle assemblee sociali;
- b) ogni socio (attivo, contribuente, onorario) ha uguale diritto di voto e di eleggibilità.

## **D) Anno sociale e finanziamento**

### **Art. 12:** Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

### **Art. 13: Finanziamento**

Il finanziamento dell'associazione è assicurato mediante:

- Le tasse sociali dei soci;
- I ricavi delle diverse manifestazioni che l'associazione organizza;
- Sponsoring;
- Contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni, ecc.

### **E) Organizzazione:**

#### **1) Assemblea sociale**

##### **Art. 14: Composizione**

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione. Essa si compone dei soci attivi, dei soci contribuenti e dei soci onorari.

##### **Art. 15: Compiti**

L'Assemblea sociale:

- approva il verbale;
- approva i rapporti sull'attività;
- approva la gestione annuale;
- determina annualmente le quote sociali minime;
- nomina il presidente ed i membri del Comitato, il presidente ed i membri della Commissione Tecnica, i revisori, eventualmente i membri delle commissioni speciali;
- delibera su statuti e regolamenti;
- giudica sui ricorsi;
- proclama i soci onorari proposti dal Comitato.

##### **Art. 16: Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, di regola entro la fine di aprile. Le sue decisioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.

**Art. 17:** Assemblea straordinaria

È facoltà del Comitato convocare un'Assemblea sociale straordinaria. 1/5 dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della tassa sociale possono chiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria indicando l'ordine del giorno e le proposte brevemente motivate.

**Art. 18:** Convocazione

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sarà trasmesso per iscritto (o con altro mezzo elettronico equivalente allo scritto) ad ogni socio almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea sociale.

**Art. 19:** Cambiamento dell'ordine del giorno

Ogni socio avente diritto di voto può presentare al Comitato entro 4 giorni dalla data fissata per l'Assemblea sociale delle proposte scritte per l'ordine del giorno. Il presidente del Comitato decide in merito.

**Art. 20:** Diritto di voto

I soci attivi, i soci contribuenti ed i soci onorari hanno uguale diritto di voto nell'Assemblea sociale.

**Art. 21:** Modalità di voto

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, fatte salve le altre disposizioni statutarie. Il voto segreto può essere deciso dalla maggioranza dei voti dei soci presenti. La maggioranza dei 2/3 dei soci presenti è richiesta per le modifiche statutarie. L'esclusione dal diritto di voto è regolata all'art. 68 CCS.

**2) Comitato****Art. 22:** Composizione

Il Comitato è composto da 5 a 9 membri eleggibili tra i soci attivi, i soci contribuenti ed i soci onorari. E' eletto dall'Assemblea sociale; resta in carica due anni, con possibilità di rielezione. Fa inoltre parte del Comitato il presidente della Commissione Tecnica. Il presidente viene eletto dall'Assemblea sociale, le altre cariche vengono decise all'interno del comitato.

### **Art. 23: Compiti**

Il Comitato:

- amministra e dirige l'associazione;
- convoca l'Assemblea sociale;
- vigila sull'applicazione degli statuti;
- stende il rapporto sull'attività ed i rapporti finanziari;
- amministra il patrimonio sociale;
- nomina il Direttore sportivo e gli allenatori;
- nomina il consiglio sociale.

### **Art. 24: Rappresentazione**

L'associazione è vincolata dalla firma del presidente o del vice presidente con un altro membro del Comitato. Per il resto fanno stato gli articoli 52 e segg. del Codice Civile Svizzero.

### **Art. 25: Quorum**

Il Comitato può deliberare se sono presenti almeno la metà più 1 dei suoi membri. In caso di parità dei voti, il voto del presidente vale doppio.

## **3) Revisori**

### **Art. 26: Composizione**

Il numero dei revisori è di due e vengono eletti ogni anno. Possono essere soci della Virtus. Non sono immediatamente rieleggibili.

### **Art. 27: Compiti**

I revisori esaminano annualmente i bilanci dell'associazione con particolare controllo delle pezze giustificative. Essi presentano all'Assemblea sociale il rapporto di revisione.

## **4) Commissione Tecnica**

### **Art. 28: Composizione**

La Commissione Tecnica è composta da 7 a 9 membri eletti tra i soci attivi, i soci contribuenti ed i soci onorari. Viene eletta ogni due anni dall'Assemblea sociale. I suoi membri sono rieleggibili. Fa inoltre parte della Commissione Tecnica il Direttore sportivo nominato dal Comitato.

### **Art. 29: Compiti**

La Commissione Tecnica coordina, dirige ed organizza, dal lato tecnico, l'attività dell'associazione e di tutti i diversi Gruppi e Sezioni.

## **5) Consiglio Sociale**

### **Art. 30:** Composizione

Il Consiglio Sociale è nominato dal Comitato e potrà essere composto di un numero illimitato di membri.

### **Art. 31:** Compiti

Il Consiglio Sociale collabora con il Comitato nella direzione della Società. Esso può consigliare il Comitato nelle sue scelte.

## **F) Rapporti con i terzi**

### **Art. 32:** Responsabilità

Gli impegni dell'associazione sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

## **G) Fine dell'associazione**

### **Art. 33:** Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato in ogni tempo dai 3/4 dei membri presenti all'Assemblea sociale. Con la stessa decisione, l'Assemblea sociale decide in merito alla devoluzione del patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione.

### **Art. 33 bis:** Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altro ente con scopo affine e al beneficio dell'esenzione fiscale.

## **H) Diritto suppletivo**

### **Art. 34:** Diritto suppletivo

Per quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato quelli della FTAL, FSAL e gli articoli del Codice Civile Svizzero.

## **Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore in conformità della decisione dell'Assemblea sociale del 22 febbraio 2003. Lo stesso statuto è stato modificato l'ultima volta durante l'assemblea sociale del 12 Marzo 2016.